

# **Bilancio d'esercizio per gli Enti del Terzo Settore. Pubblicata la Checklist Assirevi**

Assirevi ha pubblicato nella apposita sezione "Checklist" del sito web: <http://www.assirevi.com>, la lista di controllo integrativa dei principi di redazione del bilancio d'esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni previste dal principio contabile OIC 35 e successivi emendamenti, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci.

La lista è stata elaborata da Assirevi, per tenere conto di quanto previsto dall'OIC 35, emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità, che tratta gli aspetti contabili e la connessa informativa per gli Enti del Terzo Settore alla luce delle specifiche disposizioni ad essi relative. La lista è da leggersi congiuntamente con la "Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)", ove compatibile.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo "sul campo" da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

---

# **Estese le semplificazioni di prima applicazione per l'OIC 35 sugli enti del terzo settore**

Tutti gli enti del terzo settore (ETS) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile OIC 35 potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento. Lo ha comunicato l'OIC, Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando gli emendamenti al medesimo principio contabile.

---

## **Enti del terzo settore e bilancio d'esercizio: il punto sulle decorrenze, per tipologia di ente, delle nuove regole**

Con nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del lavoro ha diffuso nuovi chiarimenti sulle problematiche relative all'applicazione dell'art. 13, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore", il quale impone agli enti del Terzo settore, fatte salve le specifiche disposizioni, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e

dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la facoltà per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Link alla nota del Ministero del lavoro n. 5941 del 5 aprile 2022, con oggetto: Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.Lgs. n.117/2017. Chiarimenti.

In allegato alla nota 5941/2022:

nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, dedicata all'applicabilità anche alle ONLUS dei modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020;

nota ministeriale n. 11029 del 2 agosto 2021, dedicata alla approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni/Onlus non ancora trasformate in ETS;

nota ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell'obbligo di redazione del bilancio sociale.

---

## **L'Oic approva il principio contabile OIC 35 sugli enti del terzo settore (Ets)**

L'Oic ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 35 sugli Enti del Terzo Settore (ETS) volto a recepire le specificità del settore no-profit nei loro bilanci.

---

# **Terzo settore: in Gazzetta il decreto su attività diverse**

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 il decreto Ministero del lavoro riguardante l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

---

# **Dai Commercialisti i verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore**

Dopo la pubblicazione da parte delle "Norme di comportamento dell'Organo di controllo degli enti del Terzo settore" (link sito: <https://www.commercialisti.it/>) il gruppo di lavoro "Principi di comportamento dell'organo di controllo ETS" – Area No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – ha elaborato nuovi chiarimenti e utili strumenti di lavoro per l'Organo di controllo negli enti del Terzo settore (Ets). Con il nuovo documento "Verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore" (link sito:

<https://www.commercialisti.it/>) il CNDCEC rende “operative” le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

---

## **Terzo settore: firmato decreto che fissa i limiti alle attività “diverse”**

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore.

---

# **I Commercialisti pubblicano online il volume “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”**

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato online “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

---

## **Enti del Terzo settore: approvati i nuovi schemi di bilancio**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione. In pratica, la modulistica approvata sarà applicabile ai bilanci del 2021.

---

# **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2020**

In questo numero:

Speciale Modulistica 2020

La dichiarazione “Irap 2020” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2019

---

# **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2019**

In questo numero:

Speciale Modulistica 2019 – Dichiarazione IRAP 2019, periodo di imposta 2018 – Modelli e istruzioni

Le principali novità del modello IRAP 2019 di Gianluca Martani

La Dichiarazione IRAP 2019 – Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23568/2019: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2019” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2018»

---

# Codice del Terzo Settore. Modalità e termini per gli adeguamenti statutari di ODV, APS ed ONLUS

Con la [circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018](#), forniti i chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle **Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus**, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dal [D.Lgs. 105/2018](#)), da esercitarsi entro **il 2 agosto 2019**.

La circolare si pone in continuità con le indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite con nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS.

Alla circolare è allegato uno schema riassuntivo che ne riporta, in forma tabellare, il contenuto.

[Link al testo il testo della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.](#)

[Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n.](#)

[34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore](#)

### **Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore**

[Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”](#)

### **Il Codice**

[Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b\), della \[legge 6 giugno 2016, n. 106\]\(#\)»](#)

---

**La nuova disciplina del  
riporto delle perdite per i  
soggetti IRPEF contenuta  
disegno di legge “Bilancio  
2019”**

Art. 7.

*(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

Modificato l'articolo 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR) per riconoscere ai soggetti IRPEF, **a prescindere dal tipo di contabilità** adottato, **la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa.**

La prima modifica – al comma 1 dell'articolo 8 – è finalizzata a consentire alle **imprese in contabilità semplificata** (di cui all'articolo 66 del TUIR) **lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d'impresa** e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. In altri termini, **le perdite da contabilità semplificata dell'anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi**, del periodo di imposta stesso, che non siano reddito di impresa (da quadro RH o RF).

Pertanto, anche le imprese in contabilità semplificata dovranno portare in deduzione le perdite dai relativi redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dai redditi della **medesima** categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi (**comma 1, lett. a), n. 1 dell'art. 7 del DDL**).

La seconda modifica interviene sul comma 3 dell'articolo 8, al

fine di permettere, *a regime*, **a tutte le imprese soggette all'IRPEF** di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare (**comma 1, lett. a) n. 2 dell'art. 7 del DDL**).

Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che "in tal modo, si è inteso superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite. Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, **nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa**, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 232/2016, il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. **È il caso della generalità delle imprese in contabilità semplificata che passano dal criterio di competenza del 2016 a quello di cassa del 2017.**

Nel caso in cui tali imprese, per effetto della deduzione dell'intero importo del magazzino presente alla fine dell'anno precedente, dovessero eventualmente trovarsi in perdita nel 2017, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR nella versione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'articolo in commento, avrebbero potuto sottrarre le perdite dagli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riportare l'eventuale eccedenza negli anni successivi. **La nuova disposizione prevede la possibilità, per le imprese in contabilità semplificata (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa), del riporto delle perdite nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali, ma in**

**misura non superiore al 80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi”.**

**Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (comma 2, art. 7 del DDL).**

Per i soggetti in contabilità ordinaria, in mancanza di uno specifico regime transitorio, val la pena ricordare, che in relazione ad un'analogia modifica, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011, ([§ 1.7 – in “Finanza & Fisco” n. 39/2011, pag. 3375](#)), ebbe a chiarire che **“la nuova disciplina di utilizzo delle perdite – basata sul riporto temporalmente illimitato e sull'utilizzo in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di periodo – è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta”**

**In via transitoria**, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 (in semplificata) del TUIR:

- **del periodo d'imposta 2018** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta **2019 e 2020** in misura non superiore, rispettivamente, **al 40 per cento e al 60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi
- **del periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta **2020** in misura non superiore al **60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi (comma 3, art. 7 del DDL).

Tuttavia, che chiarisce la relazione illustrativa la citata disposizione transitoria, di cui al comma 3, art. 7 del DDL, **“non si applica alle perdite realizzate, nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, dai soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 66 del TUIR per i quali si applicano, come per gli altri soggetti di cui**

all'articolo 8, comma 3, del TUIR, le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2, del TUIR".

Infine, ai sensi del comma 4, art. 7 del DDL, **le perdite del periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUIR, secondo le regole dettate dal **regime vigente fino al 2017**, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- **nei periodi d'imposta 2018 e 2019**, in misura non superiore al **40 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- **nel periodo d'imposta 2020**, in misura non superiore al **60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

In sostanza, l'utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell'80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d'imposta 2021.

Il testo dell'articolo 7 (*Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*) del Disegno di legge (A.C. 1334) all'esame della Camera dei Deputati, recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*»

#### *Art. 7.*

*(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

**1.** Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

b) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

c) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi d'imposta» sono soppresse;

d) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

2) al comma 2-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come

modificato dal comma 1 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

4. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

---

**SOMMARIO – Finanza & Fisco n.**

# 40/41 del 2017

## ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

## *Speciale Modulistica 2018*

### [Dichiarazione IRAP 2018, periodo di imposta 2017](#)

#### Modelli e Istruzioni

#### [Dichiarazione IRAP 2018](#)

Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali –  
Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

#### [Le principali novità del modello IRAP 2018](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, prot. n. 24865/2018:](#) «Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2018" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2017»

Le istruzioni sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate

**Avvertenze** – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

---

## **Bonus pubblicità: il Dipartimento per l'informazione e l'editoria aggiorna le istruzioni**

Aggiornati i chiarimenti del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari.

---

## **Credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali. In**

# attesa del D.P.C.M. attuativo i chiarimenti della presidenza del Consiglio dei ministri



Pubblicate le istruzioni  
sul Bonus pubblicità

Con l'articolo 57-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è stato introdotto il *Tax credit* per investimenti pubblicitari. Un agevolazione erogata nella forma del credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Mentre la Camera dei deputati è in procinto di convertire in legge il cd. Decreto "*fiscale*" che ha esteso il novero dei **beneficiari** del credito d'imposta agli **enti non commerciali** ed inserito tra gli investimenti agevolati anche quelli effettuati sulla **stampa on line "registrata"**, il Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio anticipa i contenuti del D.P.C.M. attuativo del *Bonus* di prossima adozione con la pubblicazione dei chiarimenti di seguito riprodotti.

*I chiarimenti pubblicati sul sito web del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio che*

*anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari di prossima adozione*

Con [l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#), è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, **nella forma del credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali** programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con [l'articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#), è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: **per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:**

- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l'Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione.

Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito **anticipano**, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

## **1. Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare del credito d'imposta **i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

## **2. Misura del beneficio**

Il credito d'imposta è pari al **75 per cento del valore incrementale** degli investimenti effettuati, **elevato al 90 per cento** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start-up* innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal [decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per *start-up* innovative si intendono quelle definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il **credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore** a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziare. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Al riguardo, è **importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive**, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle

condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel caso in cui sia accertato che l'ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziare, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell'anno successivo.

### **3. Investimenti ammissibili**

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

**In sede di prima attuazione**, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all'anno precedente.

**ATTENZIONE: l'estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui *giornali on-line*.**

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di **testata giornalistica iscritta** presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e **dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile**.

**Sono escluse** dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: **televendite**, servizi di pronostici, giochi o

scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o *chat-line* con servizi a sovrapprezzo.

**Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie**, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

#### **4. Limiti e condizioni di ammissibilità**

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

L'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

**ATTENZIONE:** qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall'articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.

La soluzione di ricorrere al **meccanismo delle "white list"** per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della

procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l'Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull'esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

**Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

**Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione**, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

## **5. Domanda di ammissione al beneficio**

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una "finestra temporale" ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

La comunicazione dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (o del lavoratore autonomo);
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno **esposti distintamente** per le due tipologie di media;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente; (per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra; **non il singolo**

**giornale o la singola emittente)**;

- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell'assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti

## **6. Controlli**

L'Agenzia delle Entrate e l'Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all'effettivo possesso dei requisiti che condizionano l'ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l'indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

o o o o

I chiarimenti di cui sopra dovrebbero dare un quadro *abbastanza chiaro* e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d'imposta, e dovrebbero consentire a tutti gli interessati, imprenditori e lavoratori autonomi, di assumere le loro decisioni di investimento anche nell'immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017, come spiegato nelle premesse e poi al punto 3.

In ogni caso il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta

elettronica: [segreteriaicapodie@governo.it](mailto:segreteriaicapodie@governo.it)

Naturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.

***Per saperne di più:***

*Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online registrate e agli enti non commerciali*

*Link ai testi coordinati dell'art. 4 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 e dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione*

*Link al testo del maxi emendamento approvato il 16 novembre dal Senato.*

---

**Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online**

# **registrate e agli enti non commerciali**

L'articolo 4, rubricato: (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo) modificato dal maxiemendamento del Senato, interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Per effetto delle modifiche, ora all'esame della Camera, il beneficio è esteso anche agli enti non commerciali ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line "iscritta" al Registro Stampa del Tribunale civile di competenza, e/o al ROC. Pertanto, le novità inserite nel maxiemendamento sono dunque individuabili, oltre che nell'estensione del beneficio agli enti non commerciali, anche nella "chiara" e a regime estensione agli investimenti relativi alla stampa on line.